

Edizione di martedì 24 luglio 2018

LAVORO E PREVIDENZA

Il lavoro sportivo dilettantistico dopo le recenti novità – 1° parte
di **Guido Martinelli**

IVA

Condizioni di detrazione Iva per le holding
di **Marco Peirolo**

CRISI D'IMPRESA

Procedure da sovraindebitamento: l'Agenzia nega la falcidia dell'Iva
di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Cessione del sismabonus con le stesse regole dell'ecobonus
di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

Il Decreto dignità modifica l'ambito oggettivo dello split payment
di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

LAVORO E PREVIDENZA

Il lavoro sportivo dilettantistico dopo le recenti novità – I° parte

di **Guido Martinelli**

Una recentissima **sentenza della sezione lavoro della Corte d'Appello di Roma (sentenza n. 2924/2018)**, pronunciata in udienza lo scorso 5 luglio e pubblicata il successivo giorno 20, si presenta come la prima decisione emanata, in materia di lavoro sportivo dilettantistico in favore di sodalizi **non lucrativi**, dopo che, il giorno 3, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giorgetti aveva annunciato l'**abrogazione**, con il **decreto "dignità"** ([articolo 13, comma 1, D.L. 87/2018](#)), delle norme della **L. 205/2017** (c.d. pacchetto Lotti sullo sport) che avevano qualificato tali prestazioni quali **collaborazioni coordinate e continuative**, sia pure sempre riconducibili fiscalmente ai redditi diversi di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

L'analisi di questa decisione ci consente di fare il punto del **rapporto di lavoro sportivo dilettantistico** alla luce del quadro di riferimento derivato dall'abrogazione della novella contenuta nella **Legge di Bilancio 2018**.

Il Giudicante di secondo grado, facendo riferimento al punto 20 del **D.M. 15.03.2005** contenente l'adeguamento dei lavoratori da assicurare obbligatoriamente presso l'Enpals (oggi Inps gestione spettacolo – *"impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, capi sportivi, autodromi"*) ricorda che: *"..... dal tenore letterale della espressione normativa di cui al n. 20 emerge l'obbligo contributivo a carico dell'appellante nei riguardi degli istruttori di attività sportive, a prescindere dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro ed essendosi peraltro la stessa appellante qualificata associazione sportiva....."*.

Dopo aver ricostruito la disciplina dei **compensi sportivi** qualificati come **redditi diversi**, la Corte della Capitale ne individua i presupposti di applicabilità, sia soggettivo che oggettivo. Dato che il **presupposto soggettivo** deve essere individuato nel **riconoscimento ai fini sportivi** del soggetto erogante, tramite l'**iscrizione al registro Coni**, requisito pacifico nel caso di specie, viene precisato che: **"il dato oggettivo è costituito, invece, dall'esclusione della natura professionale del compenso che va riscontrata allorché emergano, in via continuativa, i seguenti indici:**

- *l'attività, quantunque esercitata in via esclusiva né preminente, sia caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti;*
- *la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità"*

Nel caso di specie, invece, l'istituto previdenziale ha dimostrato che l'attività di questi istruttori non era finalizzata allo svolgimento di alcuna manifestazione sportiva, che hanno sempre ricevuto compensi mensili con abitudine e in modo continuativo, *“per cui non si può non ritenere che il lavoro effettuato dagli istruttori avesse il carattere della professionalità perché professione abituale ancorché non esclusiva di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ai sensi del d.p.r. 633/72”*. Da ciò ne conseguiva il rigetto dell'appello della società sportiva e la condanna alle spese.

Quindi siamo tornati al problema di partenza. Quando e in quali circostanze potranno essere riconosciuti i c.d. **compensi sportivi** disciplinati dal combinato disposto di cui agli [articoli 67 e 69 Tuir](#)?

La qualificazione introdotta dall'[articolo 1, comma 358, L. 205/2017](#) dei compensi corrisposti dalle associazioni e società sportive non lucrative con la disciplina fiscale dei redditi diversi quali **collaborazioni coordinate e continuative**, pur non potendosi qualificare in alcun modo quale presunzione assoluta, costitutiva, comunque, **presunzione relativa**.

Infatti, se pur deve essere qui ricordato il noto principio di **indisponibilità della prestazione di lavoro subordinato** – **affermato dalla Corte costituzionale** in due note pronunce degli anni '90 e più recentemente ribadito dal giudice delle leggi (**Corte costituzionale, n. 77 del 07.05.2015**) – alla cui stregua non è comunque consentito al legislatore *“negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato”*, come ad esempio l'**articolo 36 Cost.** in tema di equa retribuzione, la richiamata qualificazione comunque **andava a riconoscere che una prestazione lavorativa svolta in forma autonoma in favore di un sodalizio riconosciuto ai fini sportivi potesse godere della disciplina agevolata dei redditi diversi sia ai fini fiscali che previdenziali**.

Non potrà più essere così.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:



Seminario di specializzazione

**I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE
PER LO SPORT ITALIANO**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Condizioni di detrazione Iva per le holding

di **Marco Peirola**

La Corte di giustizia, con la sentenza relativa alla **causa C-320/17** del 5 luglio 2018, è ritornata ad occuparsi delle condizioni di detraibilità dell'Iva per le *holding* che acquisiscono partecipazioni in altre società.

A livello normativo, esiste un **disallineamento** tra la disciplina interna e quella unionale in merito alla soggettività passiva Iva delle *holding*, che in base al costante orientamento della Corte europea è **subordinata all'effettuazione, nei confronti delle partecipate, di operazioni soggette a Iva**.

L'attività economica, per tali soggetti, non si configura, infatti, con il mero esercizio dell'attività di direzione e coordinamento se ad essa non si accompagna l'**effettuazione di operazioni rilevanti ai fini Iva**, quali le **prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici**. Nella **causa C-320/17**, è stato opportunamente puntualizzato, avendo riguardo alla specifica fattispecie, che *"gli esempi di attività che sono manifestazione di un'interferenza della holding nella gestione delle sue controllate non costituiscono un elenco esaustivo"* e che *"la nozione d'interferenza di una holding nella gestione della sua controllata deve pertanto essere intesa nel senso che comprende tutte le operazioni che configurano un'attività economica ai sensi della direttiva IVA, effettuate dalla holding a favore della sua controllata"*.

Nella disciplina nazionale ([articolo 4, comma 5, ult. periodo, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#)), come interpretata dall'Amministrazione finanziaria (**circolare 328/E/1997**, § 1.2.3), la *holding* assume lo status di soggetto passivo Iva se possiede una **struttura preordinata ad esercitare un'attività finanziaria o un'organizzazione idonea a gestire le partecipate**, senza che sia espressamente richiamata la condizione, prevista dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, relativa all'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini Iva nei confronti delle partecipate, considerata indispensabile affinché si realizzi quell'**interferenza**, anche solo indiretta, nella gestione delle partecipazioni che i giudici dell'Unione richiedono ai fini dell'**acquisizione della soggettività Iva**, definita sul piano normativo dall'[articolo 9 Direttiva n. 2006/112/CE](#).

Più recentemente, però, con la [circolare AdE 6/E/2016](#), avente per oggetto il trattamento fiscale delle operazioni di acquisizione con indebitamento, il richiamo compiuto dall'Agenzia delle Entrate alle pertinenti disposizioni della **Direttiva 2006/112/CE** e alle indicazioni della Corte di giustizia porterebbe a ritenere che le condizioni previste dal citato [articolo 4, comma 5, ult. periodo, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#) debbano essere **necessariamente interpretate in chiave unionale**, cosicché **la holding non può considerarsi un soggetto passivo Iva se, pur essendo dotata di una struttura preordinata ad esercitare un'attività finanziaria o di un'organizzazione**

idonea a gestire le società partecipate, non effettua operazioni soggette ad imposta nei loro confronti.

Il **requisito dell'interferenza**, così inteso, deve essere verificato in relazione alla **fase del possesso della partecipazione acquistata**, in modo da distinguere la detenzione della partecipazione attratta nell'ambito impositivo (**holding cd. "dinamica"**) da quella che, al contrario, vi resti esclusa in difetto del presupposto soggettivo (**holding cd. "statica"**).

In più occasioni, i giudici dell'Unione hanno esaminato, nell'accennata duplice prospettiva (dinamica e statica), il trattamento applicabile, ai fini Iva, in sede di **cessione della partecipazione** acquistata dalla controllante e, sotto il profilo passivo, se sia possibile esercitare la detrazione dell'imposta assolta sugli **acquisti inerenti la cessione della partecipazione** (es. consulenze finanziarie, fiscali, ecc.).

In merito alla detraibilità dell'imposta "a monte", la Corte fa riferimento al concetto di **"interruzione della catena dell'Iva"** al fine di ammettere la detrazione soltanto per le operazioni che, "a valle", danno luogo all'addebito dell'imposta.

L'effetto di "rottura" è senz'altro applicabile, sicché la detrazione resta preclusa, quando gli acquisti perseguono un unico scopo, si può dire di **"primo livello"**, vale a dire l'effettuazione dell'operazione detassata (es. cessione della partecipazione in esenzione da Iva). In questa ipotesi, l'indetraibilità è l'effetto della **destinazione specifica del bene/servizio acquistato al compimento dell'operazione esente o, comunque, esclusa da Iva**, in perfetta linea con il concetto di inerenza contenuto nell'[articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Al contrario, l'interruzione della catena impositiva non si verifica quando gli acquisti siano diretti ad uno scopo di **"secondo livello"**, inserendosi nel contesto, più generale, dell'**attività economica** svolta dal soggetto passivo, purché soggetta a Iva. In questa ulteriore ipotesi, la detrazione è ammessa perché l'inerenza rispetto all'attività si traduce nell'inerenza, seppure indiretta, rispetto al conseguimento di **corrispettivi imponibili**. In pratica, il costo dei beni/servizi acquistati **fa parte delle spese generali** del soggetto passivo e, per tale ragione, la relativa imposta è detraibile.

Tale approccio trova conferma nelle indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, che ammette la detrazione sugli acquisti che, pur se utilizzati per compiere operazioni "non soggette", siano **"indirettamente e funzionalmente ricollegabili ad altre operazioni imponibili o ad esse assimilate ai fini della detrazione"** (circolare 327/E/1998, § 3.1). Nell'esemplificazione proposta, che riproduce quella contenuta nella Relazione governativa al **DLgs. 313/1997**, l'Amministrazione richiama *"le consulenze tese ad attuare una riorganizzazione dell'assetto societario, o a pervenire ad una transazione, ad ottenere un risarcimento danni afferenti beni o attività dell'impresa, come pure per la concessione di beni in comodato a clienti, sempreché naturalmente s'inquadri nell'ordinaria attività dell'impresa volta a porre in essere operazioni che danno diritto a detrazione"*.

Nella sentenza *Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrts* (cause riunite C-108/14 e 109/14 del 16 luglio 2015) è stata, inoltre, presa in considerazione una duplice situazione che potrebbe ricorrere in capo alla *holding*, ossia che:

- le spese sostenute per gli acquisti di beni/servizi **si riferiscono anche a controllate non gestite dalla *holding***, nel qual caso la detrazione deve essere operata in proporzione alle spese relative all'attività economica, da individuare oggettivamente, cioè in base al ***pro rata* "fisico"**, di cui all'[articolo 19, comma 4, D.P.R. 633/1972](#);
- le spese sostenute per gli acquisti di beni/servizi **si riferiscono esclusivamente a controllate gestite dalla *holding*, ma alcune operazioni effettuate a valle sono esenti da Iva**, nel qual caso si tratta di stabilire quando la detrazione debba essere operata in applicazione del metodo del ***pro rata* "matematico"**, di cui all'[articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), vale a dire in proporzione alle operazioni attive che danno diritto alla detrazione.

La medesima impostazione è stata confermata nella **sentenza *Marle Participations* (causa C-320/17)**, che a proposito del requisito dell'interferenza nella gestione delle partecipate ha specificato, sia pure incidentalmente, che ad assumere rilevanza sono non solo i servizi forniti dalla *holding* alle controllate, ma anche a quelli **"che essa abbia tentato di sviluppare nei loro confronti"**. Sembra, dunque, scontato l'esito della **causa C-249/17 (*Ryanair*)** avente per oggetto la detraibilità dell'Iva sulle **spese per l'acquisto della partecipazione in altra società** nel particolare caso in cui **l'acquisizione non sia andata a buon fine** e, quindi, non sia possibile fornire i servizi che costituiscono **indice di interferenza**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



CRISI D'IMPRESA

Procedure da sovraindebitamento: l'Agenzia nega la falcidia dell'Iva

di Lucia Recchioni

Con la [circolare 16/E/2018](#) pubblicata ieri, 23 luglio, l'**Agenzia delle entrate** si è soffermata sull'istituto della **transazione fiscale**, ripercorrendo non solo le **pronunce giurisprudenziali** in materia, ma fornendo altresì alcuni **chiarimenti** in merito alle più recenti **modifiche normative**.

Rilevante è inoltre la decisa presa di posizione in materia di **procedure da sovraindebitamento**: nella parte finale della circolare viene infatti chiarito che le recenti modifiche normative **non hanno inciso** sulle disposizioni che regolano le **procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**, sicché resta operante la disposizione sulla mera **dilazionabilità dell'Iva e delle ritenute operate** e non versate.

Quest'ultima considerazione contraddice pertanto le note pronunce del **Tribunale di Pistoia (26.04.2017)** e del **Tribunale di Torino (07.08.2017)**, avendo l'Agenzia ritenuto di dover aderire (per ragioni che pare ovvio comprendere) alla formulazione letterale dell'[articolo 7 L. 3/2012](#), in forza del quale *"In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento"*.

La transazione fiscale

La sentenza del **07.04.2016** resa **Corte di giustizia europea** nella **causa C-546/14** ha rappresentato il primo punto di rottura con gli orientamenti fino a quel momento espressi dalla normativa nazionale in materia di **falcidiabilità Iva** ed ha aperto la strada, anche nel nostro Ordinamento, alla possibilità di **pagare in misura ridotta l'Iva** e le **ritenute operate**.

Il legislatore, prendendo atto del mutato quadro giurisprudenziale, con l'[articolo 1, comma 81, L. 232/2016](#) ha modificato l'[articolo 182-ter L.F.](#) prevedendo la possibilità di **falcidiare**, all'interno del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, anche i debiti relativi all'**Iva** e alle **ritenute operate e non versate**.

Concordato preventivo

Nell'ambito del **concordato preventivo**, a seguito delle richiamate modifiche normative, non è più riconosciuta, in capo al contribuente, l'alternativa tra la procedura generale del concordato preventivo e quella speciale della transazione fiscale. Oggi, infatti, al debitore è riconosciuta

un'unica possibilità, ovvero quella di specificare, **nella proposta di concordato preventivo**, il **"trattamento dei crediti tributari"** che intende effettuare.

L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza che intende definire il trattamento dei crediti tributari deve quindi farlo attraverso la **domanda di concordato preventivo** o nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'**accordo di ristrutturazione** di cui all'[articolo 182-bis L.F.](#), sempre seguendo la procedura dettata dal nuovo [articolo 182-ter della L.F.](#)

Al fine di consentire il pagamento parziale del debito tributario, il nuovo [articolo 182-ter L.F.](#) richiede inoltre che, dalla relazione di un professionista, emerga, all'esito della comparazione tra il pagamento proposto con la domanda di concordato e la soddisfazione ricavabile nell'alternativa fallimentare, che la **proposta concordataria** sia **maggiormente soddisfattiva dei crediti tributari e previdenziali**.

Pertanto, nel caso in cui sia prevista la **falcidia dell'Iva o delle ritenute**, l'attestatore non dovrà esprimere soltanto il giudizio di veridicità dei dati aziendali e di sostenibilità prospettica del piano, dovendo anche **confrontare i prevedibili esiti delle ipotesi alternative del concordato** e della liquidazione fallimentare per dimostrare la **maggior soddisfazione per l'Erario**. Come precisa la circolare, ai fini del confronto, l'attestatore deve tenere conto anche del **maggior apporto patrimoniale**, rappresentato dai flussi o dagli investimenti generati dalla eventuale **continuità aziendale** oppure ottenuto all'esito dell'**attività liquidatoria** gestita in sede concordataria.

Non si rende tuttavia necessario il deposito di un **separato documento**.

Ad ogni buon conto, l'**attestazione del professionista** circa la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria **non vincola** l'Amministrazione finanziaria ad esprimere un **voto favorevole**: analogamente agli altri creditori, infatti, l'Agenzia delle entrate potrà **votare negativamente**, ad esempio, nelle ipotesi in cui i **valori di liquidazione** contenuti nella relazione del professionista appaiano **sottostimati** o **incompleti** o qualora, più in generale, **il piano non appaia fattibile**.

Si ricorda, da ultimo che la **domanda di concordato** così redatta deve essere:

- **depositata presso la cancelleria del Tribunale** territorialmente competente,
- **consegnata agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Agente della riscossione** competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. Entro 30 giorni, l'Agenzia delle entrate territorialmente competente deve **verificare il rispetto dei requisiti per l'ammissibilità**, effettuare l'**attività di controllo** – consistente nella liquidazione delle dichiarazioni, nella notifica delle debite comunicazioni di irregolarità e degli eventuali avvisi di accertamento – e **trasmettere al debitore** e al **commissario giudiziale** la **certificazione** attestante il complessivo debito fiscale non ancora affidato all'agente della riscossione e non iscritto a ruolo. Contestualmente, l'**Agente della riscossione**, ricostruita la parte di **debito tributario affidato o iscritto a**

ruolo, ha l'onere di trasmettere la relativa **certificazione** al **debitore**, al Direttore del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate e al Commissario giudiziale.

In occasione del voto:

- il soggetto legittimato ad esprimere il voto è l'**Agenzia delle entrate**,
- è legittimato l'**Agente della riscossione** con esclusivo riguardo agli **oneri di riscossione**.

Pertanto, il debitore che nella domanda di concordato propone il **pagamento parziale** del credito tributario o contributivo privilegiato e opta per la **suddivisione dei creditori in classi** deve formare una **classe creditoria apposita**, nella quale far confluire la parte del predetto **credito privilegiato non soddisfatta e degradata al rango di chirografo**.

Ad esempio, se tra i creditori muniti di diritto di prelazione vi è anche l'Agenzia delle entrate e il debitore propone il pagamento del debito tributario nella misura del 30%, il residuo credito, pari al 70%, **deve degradare al chirografo e confluire in una apposita classe**. Detto credito, per la percentuale del 70%, sarà **ammesso al voto** e sarà **soddisfatto**, ai sensi dell'[articolo 160, comma 4, L.F.](#), con il limite minimo del 20%.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione

**CRISI D'IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO:
ACCORDO, PIANO DEL CONSUMATORE E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Cessione del sismabonus con le stesse regole dell'ecobonus

di **Alessandro Bonuzzi**

Le **regole** contenute nella [circolare 11/E/2018](#) per la cessione dell'ecobonus devono ritenersi vevoli anche per la cessione del **sismabonus**. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la [circolare 17/E](#) pubblicata ieri.

Ciò significa che, per tutte le tipologie di *bonus* cedibili, ancorché la norma non ponga limiti, può verificarsi **solo una cessione successiva a quella originaria**; quindi, si possono avere al massimo 2 cessioni in tutto. Inoltre, con l'accezione "**altri soggetti privati**" contenuta nella norma devono intendersi solo i soggetti, diversi dai fornitori, che sono in un qualche modo **collegati** al rapporto da cui deriva il *bonus*.

Si ricorda che, nell'ambito del sismabonus, può essere oggetto di **cessione**:

- la detrazione per gli interventi antisismici da cui deriva la **diminuzione** di 1 o 2 **classi di rischio** realizzati sulle **parti comuni di edifici condominiali** ([articolo 16, comma 1-quinquies, L. 63/2013](#));
- la detrazione prevista per l'acquisto di un'unità immobiliare oggetto di un **intervento antisismico**, realizzato in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante **demolizione e ricostruzione** dell'intero edificio, da parte di un'**impresa di costruzione o ristrutturazione** ([articolo 16, comma 1-septies, L. 63/2013](#)).

In ogni caso, **a differenza dell'ecobonus**, vige il **divieto** di cedere il credito corrispondente alla detrazione agli **istituti di credito** e agli **intermediari finanziari**.

La [circolare 17/E](#) in commento ha fornito poi **ulteriori interessanti chiarimenti** sul sismabonus relativi ai seguenti temi:

1. **lavori eseguiti da un consorzio o reti d'impresa**: in tal caso sono considerati soggetti privati **collegati** anche i consorziati o i retisti che non hanno eseguito i lavori oppure, direttamente, il consorzio o la rete;
2. **fornitore che si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l'opera**: in tal caso la cessione del credito può essere effettuata anche a favore del sub-appaltatore o a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione;
3. **stipula di un contratto unico in cui alcuni soggetti curano lavori collegati all'intervento**

agevolato ma che di per sé non danno diritto a detrazioni cedibili: in tal caso è possibile effettuare la cessione del credito anche a favore di queste imprese;

4. **verifica del collegamento:** il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva. Ciò in considerazione dei principi espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d'imposta (vedi [circolare 11/E/2018](#)).

Master di specializzazione

**COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE
NEL TEMPO DEL RATING**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Il Decreto dignità modifica l'ambito oggettivo dello split payment di **EVOLUTION**



La scissione dei pagamenti (o split payment) è stata introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014) al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva (articolo 17-ter D.P.R. 633/1972).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza l'ambito oggettivo del meccanismo a seguito delle modifiche recate dal Decreto dignità.

Ai fini dell'inquadramento dello *split payment* sotto il **profilo oggettivo**, occorre tener presente alcuni **punti fondamentali**.

Il meccanismo **si applica**:

- alle **cessioni di benie** alle **prestazioni di servizi** (compresi, pertanto, in via generale, gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) effettuate, nel **territorio dello Stato**, nei confronti delle **A.**;
- solo alle operazioni documentate mediante **fattura** emessa dai fornitori, la quale indichi, tra l'altro, l'imposta addebitata all'ente pubblico;
- per gli acquisti effettuati dalle P.A. sia nell'ambito della **sfera non commerciale** che nell'**esercizio di attività d'impresa**.

La [circolare AdE 27/E/2017](#) ha precisato che in relazione alle operazioni riconducibili allo *split payment* non si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione dell'Iva secondo la **contabilità di cassa** di all'[articolo 32-bis del D.L. 83/2012](#). Ciò, in quanto, attesa la finalità antifrode si ritiene che l'applicazione della scissione dei pagamenti costituisca la **regola prioritaria**.

o *split payment*, invece, **non si applica**:

- alle fattispecie nelle quali la P.A. o la società **non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore**;
- agli acquisti per i quali l'ente è "**debitore d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto**";
- alle prestazioni di servizi rese alle P.A. o alle società i cui **compensisiano** assoggettati a **ritenute alla fonte**;
- alle operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della **ricevuta fiscale**, dello **scontrino fiscale** o della **fattura semplificata**;
- alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a **regimi c.d. speciali**;
- alle operazioni per le quali la P.A. o la società acquirente **esportatore abituale** intende **avvalersi** della disciplina di cui all'[articolo 8, comma 1, lettera c\), del D.P.R. 633/1972](#);
- alle operazioni rese in favore dei **dipendenti** della P.A. o società.

Per quanto riguarda i compensi soggetti a ritenuta, in origine, lo *split payment* **non si applicava** alle prestazioni di servizi rese alle P.A. i cui **compensi** erano assoggettati a **ritenute alla fonte**

- a **titolo di imposta** sul reddito ovvero
- a **ritenuta a titolo di acconto** di cui all'[articolo 25 del D.P.R. 600/1973](#).

Con l'espressione "*a titolo d'imposta sul reddito*", si dovevano intendere ricomprese tra le **fattispecie escluse** anche i compensi pagati a soggetti che rendevano all'ente pubblico **prestazioni di lavoro autonomo** i cui compensi erano assoggettati a **ritenute a titolo di acconto**.

Occorre, altresì, precisare che l'esclusione in questione faceva riferimento solo alle ipotesi in cui era la stessa **P.A. che corrispondeva il compenso a dover effettuare la ritenuta**, e non anche quando la ritenuta era operata, in concreto, da un **soggetto diverso**, quale la banca del fornitore, come, ad esempio, nel caso del c.d. *bonus* energia, in cui il compenso per prestazioni finalizzate al risparmio energetico è assoggettato alla ritenuta dell'8% da parte degli intermediari bancari.

L'[articolo 1 del D.L. 50/2017](#) ha abrogato il [comma 2 dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972](#) con effetto dalle **operazioni fatturate dal 1° luglio 2017**.

Pertanto, le operazioni per le quali è **emessa fattura da luglio 2017**, la cui imposta è divenuta **esigibile** a partire dalla medesima data, soggette a **ritenuta alla fonte**, che soddisfavano il relativo **requisito soggettivo** (P.A. e società assimilate), rientravano nello *split payment*. Trattasi:

- delle operazioni effettuate da **lavoratori autonomi** esercenti arti e professioni;

- delle prestazioni di **agenzie** di **intermediazione**;
- delle cessioni di **brevetti** e altre fattispecie per le quali il D.P.R. 600/1973 prevede l'obbligo di applicazione della **ritenuta**.

Tuttavia, con **decorrenza dal 14 luglio 2018**, l'[articolo 12 del D.L. 87/2018](#) (cd. **Decreto dignità**) ha previsto la **riesclusione** dall'ambito operativo dello *split payment* delle **prestazioni** rese alle P.A. e alle società assimilate soggette:

- alla **ritenuta alla fonte a titolo d'acconto** ex [articolo 25 del D.P.R. 600/1973](#) o
- alla **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**.



The banner features the Euroconference Evolution logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION Euroconference'. The background shows a network of nodes and lines, and a blurred image of a laptop keyboard. The text on the right reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark grey bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'.

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.


richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

PROCESSO DELL'ISLAM ALLA CIVILTÀ OCCIDENTALE



Guido Piovene


Bompiani

Prezzo – 8,00

Pagine – 80

Nel settembre del 1955 un gruppo di autorevoli intellettuali islamici e italiani si riunisce a Venezia per discutere dell'accusa del mondo islamico verso l'Occidente di esercitare politiche prepotenti e rapaci. I convenuti – letterati, economisti, storici, giuristi – rappresentano il meglio dell'accademia e della cultura del loro tempo: islamisti della statura di Giorgio Levi Della Vida, i letterati Eugenio Montale e Vittore Branca, lo scrittore egiziano Taha Huseyn e il rivoluzionario turco Zeki Velidi Togan, solo per citarne alcuni. Guido Piovene è invitato per scrivere il resoconto del convegno, che darà alle stampe due anni dopo con il titolo "Processo dell'Islam alla civiltà occidentale". In un'alternanza di accusa e difesa, si impongono questioni come le responsabilità politiche dell'Occidente, la compatibilità tra Islam e democrazia, e ci si interroga sulla possibilità di integrazione tra l'universo musulmano e il sistema economico occidentale. Un confronto tanto più cruciale se guardato alla luce del periodo storico in cui avviene: tra la crisi algerina e quella di Suez. Questa nuova edizione arricchita dalla prefazione di Claudio Lo Jacono – tra i massimi arabisti e islamisti contemporanei – si ripropone in tutta la sua attualità di testimonianza lucida che a distanza di sessant'anni ci interroga ancora sugli stessi pressanti problemi.

MIO PADRE EMANUELE NOTARBARTOLO



Leopoldo Notarbartolo

Sellerio

Prezzo – 24,00

Pagine – 456

Tra memoria familiare e ricostruzione storica la bellissima biografia, scritta dal figlio Leopoldo, di Emanuele Notarbartolo, ex sindaco di Palermo, ex direttore del Banco di Sicilia (allora tra i maggiori istituti bancari d'Italia), esponente di spicco della Destra storica, aristocratico, uomo con fama di onestà specchiata, e ucciso il 1° febbraio 1893 sul treno che lo riportava a casa dalle sue terre di Termini Imerese. Fu il primo cadavere eccellente di Cosa nostra. Emanuele Notarbartolo, ex sindaco di Palermo, ex direttore del Banco di Sicilia (allora tra i maggiori istituti bancari d'Italia), esponente di spicco della Destra storica, aristocratico, uomo con fama di onestà specchiata, fu ucciso il 1° febbraio 1893 sul treno che lo riportava a casa dalle sue terre di Termini Imerese. Fu il primo cadavere eccellente di Cosa nostra. Mandante, l'onorevole Raffaele Palizzolo, poi incredibilmente assolto, che il politologo Gaetano Mosca descriveva così: «Egli accoglieva tutti, prometteva a tutti, stringeva a tutti la mano, chiacchierava infaticabilmente con tutti», prototipo di tutti i futuri politici collusi. Notarbartolo pagava con la vita l'essersi messo in mezzo negli affari della rampante borghesia mafiosa. Ma contemporaneamente la sua morte, fortemente simbolica, apriva una nuova fase nel potere mafioso che migliorava la sua posizione sociale e incrementava i rapporti con lo stato. Una sporca storia della Palermo Felicissima dei Florio, nella realtà assai meno immacolati che nel loro mito. In quella banca era stato un risanatore di crediti facili agli amici e di buchi di bilancio per speculazioni di potenti. Era quindi un bersaglio isolato, un elemento evidentemente anomalo nella storia fatale di una città e di un'isola destinate, sembra, a coniugare più o meno sempre lo sviluppo con l'affarismo politico criminale. Il figlio Leopoldo scrisse questa memoria (finora inedita nella sua stesura integrale), poi stampata in pochi esemplari nel 1949, quando il ricordo del padre rischiava di spegnersi. Storia di un uomo onesto in un'Italia che lo diventava sempre meno, il libro ha soprattutto il merito di soffermarsi con forza drammatica sui due aspetti che fanno di quella prima vittima «d'alta mafia» una vicenda tremendamente attuale. Primo, l'eterna (come illustra Antonio Calabrò nella sua galleria degli scandali bancari italiani) lotta senza quartiere tra un banchiere custode del comune interesse in crescente isolamento, e i comitati d'affari politico criminali in ascesa. Secondo, la vicenda processuale di una famiglia sola che si scontra con i muri di gomma e i depistaggi di una malagiustizia a protezione dei potenti e con lo stuolo degli ipocriti complici intorno.

NOI, GLI UOMINI DI FALCONE



Angiolo Pellegrini e Francesco Condoluci


Pickwick

Prezzo – 9,90

Pagine – 252

Palermo, gennaio 1981. Il capitano Angiolo Pellegrini assume il comando della sezione Anticrimine dell'Arma dei carabinieri. Un ruolo scomodo: la mafia in Sicilia ha seminato una lunga scia di cadaveri eccellenti e tiene l'isola sotto scacco. Molto più di quanto si voglia ammettere. Unica speranza, un giudice palermitano che con alcuni colleghi ha fatto della lotta alle cosche la sua missione: Giovanni Falcone. Ha bisogno però di uomini fidati che portino avanti le indagini a modo suo. E Pellegrini non si tira indietro: mette insieme una squadra di fedelissimi – la banda del “capitano Billy The Kid” – e va a infilare il naso dove nessuno ha mai osato, guadagnandosi l'amicizia e la stima del magistrato. Mentre i “viddani” di Totò Riina e Binu Provenzano falcidiano a colpi di kalashnikov le vecchie famiglie, carabinieri, polizia e magistrati si alleano in un'azione congiunta che culmina nel rapporto dei 162 e nell'estradiizione di Tommaso Buscetta. Il maxiprocesso potrebbe essere il colpo decisivo, e invece... Questo libro ricostruisce dall'interno, a ritmo serrato, il periodo più drammatico ed eroico della guerra a Cosa Nostra: quello che vide uno sparuto gruppo di uomini coraggiosi combattere davvero e dare nuova speranza alla Sicilia; ma anche quello che vide cadere Dalla Chiesa, D'Aleo, Chinnici, Cassarà, Montana. Forse inutilmente, perché il vero nemico rimase senza volto: un oscuro, ambiguo potere politico...

IL GENIO DELL'ABBANDONO



Wanda Marasco

Beat edizioni

Prezzo – 10,50

Pagine – 352

Il genio dell'abbandono racconta la vita di uno dei grandi scultori italiani fra Otto e Novecento: Vincenzo Gemito. E lo fa mantenendosi in prodigioso equilibrio tra fedeltà al dato storico e radicale reinvenzione dello stesso. Wanda Marasco prende le mosse dalla fuga dell'artista dalla clinica psichiatrica in cui è ricoverato, e da lì ricostruisce la storia agitata di un «enne-enne», un figlio di nessuno abbandonato sulla ruota dell'Annunziata, il grande brefotrofo del meridione. Il marchio del reietto – beffardamente impresso nel suo stesso nome che è il risultato di un errore di trascrizione – accompagnerà Vincenzo Gemito per sempre, quasi come un segno di divinazione: a Parigi, tra stenti da bohème e sogni di celebrità, e a Napoli, artista ambito da mercanti e da re. Scritto in una lingua vigorosa e raffinatissima che con movimento naturale vira verso il registro dialettale, Il genio dell'abbandono è sostenuto, come ha scritto Cesare Segre, da uno slancio drammatico che conferisce ai personaggi «uno stacco e un dinamismo straordinari».

AMARCORD BIANCONERO



Ernesto Ferrero

Einaudi

Prezzo – 12,00

Pagine – 104

Con questo libro di memorie autobiografiche Ernesto Ferrero, qui in veste di giovane tifoso juventino, ci riporta a un momento in cui l'epica di un calcio dal volto umano era ancora parlata e scritta: affidata alle radiocronache di Nicolò Carosio, alle immaginifiche descrizioni dei settimanali sportivi e poi di Gianni Brera, a figurine un po' meste in cui i calciatori non sorridono mai. Ma l'amarcord va oltre le tinte bianconere. Perché il calcio è un linguaggio universale in cui c'è dentro tutto: il singolo e il gruppo, il valore e la fortuna, il metodo e l'estro, la beffa e il riscatto. Siamo nei primi anni del secondo dopoguerra, segnati dalla storica partita Italia-Inghilterra e dalla tragedia del Grande Torino, e poi negli anni Cinquanta e Sessanta, quelli di un trio indimenticabile: l'astuto «cardinal» Boniperti; John Charles, il gigante buono; e Omar Sivori, l'imprendibile, beffardo coboldo italo-argentino. Insieme a loro, altri campioni e gregari, un'intera città in amore, il suo carismatico monarca Gianni Agnelli. Il calcio diventa una lente con cui guardare un tempo incantato che sembra favolosamente remoto. Le storie famigliari (il padre che aveva giocato nelle squadre giovanili, la nonna che confeziona bandiere), gli incontri e i singoli ritratti si sciolgono con naturalezza in quella grande metafora della vita che è il calcio, in cui ritroviamo tutta l'incompiutezza e la fallibilità degli esseri umani, le loro grandezze e miserie e imprevedibilità. Anche per questo il calcio ha coinvolto e appassionato scrittori che, in dialogo con l'autore, vengono colti al volo in queste pagine. Così Mario Soldati, Pier Paolo Pasolini, Vittorio Sereni, Giovanni Arpino, Osvaldo Soriano diventano parte integrante di un album di famiglia che non smetteremmo mai di sfogliare.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >